

Gen. 23 27/2018

TRIBUNALE DI VERONA  
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Verona, composto da:

Dr. Silvia Rizzuto	Presidente
Dr. Pier Paolo Lanni	Giudice relatore
Dr Luigi Pagliuca	Giudice

- esaminati gli atti del reclamo proposto dal [REDACTED] avverso il decreto del 18/4/18 del giudice delegato alla trattazione del procedimento di liquidazione ex art. 14 ter L. 3/12, con cui, su istanza del liquidatore, è stata richiesto il trasferimento a favore della procedura delle somme liquidate a favore del reclamante a titolo di compenso per l'opera professionale svolta, in qualità di notaio delegato alle operazioni di vendita, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 224/09, fino alla sua estinzione conseguente proprio all'apertura del procedimento di liquidazione;
- rilevato che il reclamante censura il provvedimento nella parte in cui: 1) ha disposto la richiesta di restituzione anche del compenso liquidato dal giudice dell'esecuzione al custode giudiziario, in difetto di legittimazione passiva; 2) ha disposto la richiesta di restituzione del compenso liquidato dal giudice dell'esecuzione allo stesso reclamante, senza tenere conto proprio della valenza del provvedimento di liquidazione del 24/10/17 come specificata con il provvedimento del 10/4/18, e della riferibilità di tale compenso ad un'attività liquidatoria compiuta nell'ambito di un procedura esecutiva e rivelatasi funzionale alla procedura di liquidazione ex art. 14 ter, con conseguente natura prededucibile ex art. 2777 c.c.;
- considerato che la prima censura deve ritenersi infondata, atteso che, come evidenziato anche nella memoria di costituzione del reclamato, il provvedimento impugnato non ha disposto la richiesta di restituzione al reclamante anche del compenso del custode giudiziario;
- considerato che anche la seconda censura deve ritenersi infondata, atteso che: -  
) le procedure previste dalla legge n. 3/12 devono essere considerate come delle procedure concorsuali, in quanto tali soggette alla disciplina contenuta nella legge stessa e, per quanto non previsto, ai principi generali che regolano le procedure concorsuali; -) tra questi principi assume rilievo, con specifico

R

riferimento alla fattispecie in esame, quello del concorso formale e sostanziale dei creditori; -) tale principio comporta che i crediti per titolo o causa antecedenti l'apertura della procedura, devono essere verificati dal liquidatore ed inseriti nello stato passivo, secondo le regole previste dagli artt. 14 septies e 14 octies L 3/12, per poi essere pagati secondo le regole del concorso; -) ciò vale anche per i crediti prededucibili, come si ricava in via generale dall'art. 111 bis LF; -) anche con riferimento alla procedura di liquidazione deve quindi escludersi la possibilità di una soddisfazione extraconcorsuale per i crediti, pur se potenzialmente prededucibili e fondati su un provvedimento giudiziale, come quello fatto valere dal reclamante; -) questa conclusione appare ancor più evidente, ove si consideri che, con specifico riferimento alla procedura di liquidazione, l'art. 14 duodecies comma 2 L 3/12 detta una regola specifica, apparentemente derogatoria della disciplina ricavabile dall'art. 2777 c.c., invocato dal reclamante; -) questa regola (prevista anche per l'accordo ed il piano del consumatore dall'art. 13 comma 4 bis L. 3/12) si caratterizza per una portata invero controversa, ma impone evidentemente che il pagamento dei crediti prededucibili sia vagliato dal liquidatore con il controllo giudiziale, all'interno dello stato passivo formato ex art. 14 octies L. 3/12; -) in questo contesto la richiesta rivolta dal liquidatore al reclamante non può ritenersi ingiustificata;

- ritenuto quindi che il reclamo deve essere rigettato;
- considerato che può essere disposta la compensazione delle spese del procedimento, in ragione dell'assoluta novità della questione trattata;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone la compensazione delle spese del procedimento.

Così deciso nella camera di consiglio del 20/7/18

Il Presidente  


FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Irene Armenio)



